

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL
TRIBUNALE DI MILANO**

Atto di denuncia ex art. 333 c.p.p.

Il sottoscritto Antonio Barbato nato ad Avellino il 17/02/1962, residente in Melegnano (MI), Piazza IV novembre n. 3, difeso, come da mandato reso in calce al presente atto, dall'Avv. Massimiliano Annetta del foro di Firenze, presso e nel cui studio in Firenze, viale Alessandro Volta n.86, è domiciliato *ex art. 33 disp. att. c.p.p.*,

ESPONE

In fatto

L'esponente deve denunciare a codesta Autorità Giudiziaria la condotta costrittiva posta in essere nei suoi confronti, in data 2 agosto 2017, dalla Sig.ra Carmela Rozza, ex assessore per la sicurezza al Comune di Milano, la quale costringeva lo scrivente a dimettersi dalla carica di Comandante della Polizia Municipale di Milano attraverso la seguente minaccia: “se non ti dimetti torni a fare il Funzionario di Polizia Locale”.

Il presente esposto deve necessariamente prendere le mosse dagli eventi che hanno portato alla destituzione forzata dell'esponente.

Nel gennaio 2016, l'esponente, in quel periodo ancora vicecomandante della Polizia Locale di Milano, informava alcuni propri collaboratori che intendeva effettuare accertamenti su un agente della Polizia Locale di Milano, tale Mauro Cobelli. In particolare, lo scrivente coinvolgeva i superiori di Cobelli (i Commissari Capo Maurizio Simoni e Paolo Giussani), l'ufficio del personale della Polizia Locale di Milano, nella persona del Commissario Capo Enrico Bufano e il Dirigente di Polizia

Locale Paolo Ghirardi (attuale vicecomandante della Polizia Locale di Milano), ed infine il Servizio Ispettivo del Comune di Milano (in particolare gli agenti in forza all'ufficio Sergio Bullitta e Vincenzo Gallucci). Riuniti tutti i suddetti appartenenti alla Polizia Municipale di Milano l'esponente disponeva una serie di accertamenti sullo stesso Mauro Cobelli (agente della Polizia Locale, ma anche segretario cittadino della Cisl nel Comune di Milano), poiché era emersa la circostanza che lo stesso potesse utilizzare in modo improprio alcuni permessi sindacali a discapito dell'organizzazione del lavoro e dei propri colleghi che dovevano sopperire alle sue improvvise e ingiustificate assenze.

In particolare, in seguito a diverse segnalazioni effettuate da alcuni appartenenti del Corpo facente capo all'esponente, in merito a plurime inadempienze lavorative poste in essere dal Cobelli, il Servizio Ispettivo del Comune di Milano provvedeva ad effettuare gli accertamenti di competenza. Dalla relazione del Servizio Ispettivo erano risultate le seguenti inadempienze:

-Cobelli pur dovendo svolgere il proprio servizio in divisa non la indossava quasi mai; Cobelli anche se aveva l'obbligo di utilizzare la radio portatile non la usava mai;

-Cobelli proprio per non prestare i servizi "turnati" dovuti (in particolare le domeniche, i sabati, le sere durante i festivi) utilizzava impropriamente i permessi sindacali, nello *specimen*: quando decideva di non presentarsi a lavoro usufruendo di un permesso sindacale, l'ufficiale che lo coordinava redigeva, di norma, la seguente dicitura "permesso sindacale come da accordi con lo stesso quando non si presenta";

-Nell'arco temporale in cui veniva svolta l'attività di indagine dal Servizio Ispettivo risultava che Cobelli, durante le proprie prestazioni lavorative, non aveva prodotto un solo atto né un rapporto di servizio;

Il Cobelli, venuto a conoscenza degli accertamenti svolti dal Comando reagiva attraverso una movimentazione sindacale, di segno evidentemente strumentale, contro l'esponente. Venivano inviate cinque lettere di contestazione al Direttore Generale contro chi scrive, inviate tutte tra il 10 e il 19 febbraio 2016. Inoltre, si teneva una conferenza stampa, alla presenza di alcuni consiglieri comunali, nella quale l'esponente veniva accusato di avere adottato una condotta antisindacale, cui ovviamente seguivano alcuni articoli di stampa recanti la versione del Cobelli.

A seguito dei fatti sopra descritti, lo scrivente depositava atto di denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Milano; Cobelli, successivamente, a sua volta depositava querela. Entrambi i procedimenti che scaturirono si concludevano con provvedimento di archiviazione.

Dai primi risvolti investigativi esperiti a seguito delle disposizioni dell'esponente, risultava anche che tra i dirigenti sindacali della CISL milanese, assai vicini allo stesso Cobelli, vi erano due coniugi (rispettivamente agente e ufficiale della Polizia Locale di Milano, Laura Coppola e Costantino Gemelli) i quali erano stati coinvolti in un procedimento penale dal quale erano deducibili collegamenti tra i due e alcuni esponenti del noto clan Fidanzati. Nel giugno del 2016, all'atto dell'insediamento della Giunta Comunale di Milano, l'esponente, allarmato dai possibili risvolti della vicenda, informava il Sindaco Sala e l'ex Assessore Carmela Rozza.

Il più che comprensibile sospetto dell'esponente, prendeva le mosse da diverse circostanze:

- il presunto annullamento di un numero consistente di verbali in favore di noti personaggi legati alla criminalità organizzata da parte di Laura Coppola e Costantino Gemelli;
- il rilievo che Costantino Gemelli era stato, in diverso procedimento penale (nella specie un'indagine sulla rapina milionaria alla gioielleria Scavia di via della Spiga nel 2011), accusato di aver intrattenuto rapporti con Guglielmo Fidanzati, noto esponente della cosca catanese, il quale risultava gestire la sicurezza in molti locali della movida milanese;
- su Costantino Gemelli erano state inoltre ipotizzate le accuse di abuso d'ufficio per aver "cancellato" diverse sanzioni amministrative in favore di presunti esponenti dello stesso clan Fidanzati, nonché per aver segnalato agli stessi l'eventuale presenza di posti di blocco predisposti dai propri colleghi¹;

Orbene. Vero è che sulla base di questi elementi veniva avviato un procedimento penale che si concludeva con l'archiviazione della notizia di reato. Tuttavia, giova rappresentare che dalle indagini esperite dalla Procura della Repubblica, e in particolare dalle intercettazioni telefoniche, risultavano circa 300 telefonate tra i due operatori di Polizia Locale e gli esercenti della famiglia Coriale, legati a vario titolo, al Clan Fidanzati, in particolare come prestanome di alcuni locali di Milano, nonché il ritrovamento di alcune divise della Polizia Locale di cui non era mai stato denunciato il furto o la sparizione; circostante tutte che, a prescindere dall'esito del procedimento penale, dovevano interessare chi scrive.

Pertanto l'esponente, in conformità ai doveri imposti dal ruolo ricoperto (vicecomandante della Polizia Locale di Milano), procedeva a chiedere il trasferimento dei coniugi Coppola e Gemelli.

¹ L'indagine per abuso d'ufficio, condotta nel 2014 dall'attuale procuratore aggiunto di Busto Arsizio Giuseppe D'Amico che all'epoca era a Milano, è finita con la richiesta di proscioglimento del vigile da parte del PM milanese Giovanni Polizzi (ex-Procura di Busto Arsizio) perché i reati contestati non sarebbero stati sufficientemente provati.

Cobelli, da parte sua, appoggiava pubblicamente le iniziative sindacali finalizzate ad ottenere la revoca dei sopradetti provvedimenti amministrativi.

Giova precisare che contemporaneamente allo svolgimento dei fatti appena descritti, l'esponente partecipava al Bando Pubblico di selezione per il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Milano. Anche in questa occasione il Cobelli tentava di intralciare la posizione di chi scrive denunciando l'invalidità del bando stesso attraverso il deposito di un esposto all'ANAC; esposto che non produsse alcuna conseguenza, ma del quale era evidente, per l'ennesima volta, la strumentalità.

A fare data dal 21 novembre 2016 l'esponente assumeva l'incarico di Comandante della Polizia Locale di Milano.

Il 1° luglio 2017 lo scrivente era sentito come persona informata dei fatti dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a un'indagine condotta della DDA. Occorre sottolineare che, nell'ambito del procedimento *de quo* l'esponente ha interagito esclusivamente come persona informata sui fatti.

Le autorità procedenti hanno escusso l'esponente in merito ad eventuali rapporti con il sindacalista Domenico Palmieri e l'imprenditore Alessandro Fazio. Per quanto riguarda i rapporti con il primo, persona ben conosciuta da tutti nell'ambito comunale, chi scrive confermava che vi erano stati rapporti puramente sindacali -essendo egli di recente transitato nell'organizzazione sindacale CISL- nonché di essere stato contattato dallo stesso fin dall'autunno del 2016 per discutere sui rapporti tra il Comando e l'agente della Polizia Locale di Milano, nonché segretario cittadino della CISL, Mauro Cobelli. I rapporti tra il Comandante e la sigla sindacale in discorso erano, a causa delle vicende inerenti il Cobelli, divenuti infatti molto conflittuali e Palmieri aveva assicurato all'esponente che era sua intenzione superare tali incomprensioni, adoperandosi in tal senso per il futuro. Giova all'uopo precisare che in considerazione del ruolo ricoperto, per l'esponente era normale ricevere sindacalisti a colloquio, rivestendo il medesimo, contestualmente, pure il ruolo di datore di lavoro.

In merito alla conoscenza dell'imprenditore Alessandro Fazio, chi scrive confermava agli inquirenti che lo stesso gli era stato presentato, in una circostanza occasionale, da Palmieri, a margine di un pranzo che lo stesso aveva organizzato il 16 gennaio 2017, presso un ristorante in via Melchiorre Gioia, al fine di discutere dell'attività sindacale di Cobelli. Alessandro Fazio, era stato presentato da Palmieri come titolare della "Securpolice". Il Fazio, a sua volta, sempre in tale circostanza, precisava che la sua società lavorava per il Tribunale di Milano e che all'interno del Palazzo di Giustizia conosceva tutti.

Ed invero, Alessandro Fazio, fino al 15 maggio 2017, giorno del suo arresto, era un imprenditore ben inserito con la propria attività di vigilanza privata nelle istituzioni pubbliche, in quanto titolare, insieme al fratello, del gruppo “Securpolice”; che oltre al Tribunale di Milano, gestiva la sicurezza delle sedi lombarde dell’INPS e della società di trasporto regionale Trenord; inoltre l’azienda “Securpolice” era nell’ATI con AllSystem che si era aggiudicata, senza gara, l’affidamento per 20 milioni della sorveglianza dei varchi di Expo 2015.

Ad ogni buon conto nell’occasione dell’incontro propiziato dal Palmieri Alessandro Fazio si era limitato ad informare l’esponente che la “Securpolice” aveva brevettato un’App, potenzialmente utile alla Polizia Locale di Milano, che avrebbe avuto il piacere di presentargli. Insomma chi scrive non aveva in quel momento ragioni né di carattere soggettivo né di carattere oggettivo per allarmarsi.

Nondimeno, nell’ambito dell’indagine che aveva portato all’arresto del Fazio lo scrivente veniva sentito dapprima come persona informata sui fatti ed in seguito quale testimone.

Il 3 luglio 2017, ovvero nell’immediatezza della prima sua escussione da parte degli inquirenti, riteneva doveroso informare, l’assessore Carmela Rozza, e il sindaco Giuseppe Sala, precisando i contenuti dell’interrogatorio e rammentando loro da dove era partita l’intera vicenda, ossia dai contrasti con il Sig. Cobelli. Entrambi per tutto il mese di luglio non ritenevano né di sentirlo né di prendere alcun provvedimento.

Contemporaneamente, con chiara violazione del segreto d’indagine, l’avvenuta escussione dello scrivente era stata oggetto di una campagna mediatica, di segno gravemente diffamatorio nei confronti dell’esponente (e per il quale chi scrive presentò più atti di querela).

Il 31 luglio 2017, a chi scrive veniva richiesto di presentare una relazione scritta al Sindaco Giuseppe Sala sui fatti che già erano ampiamente noti; da tale relazione erano espunti su richiesta dell’assessore Rozza, tutti i riferimenti inerenti al contrasto con Cobelli (ovvero l’utilizzo improprio da parte di quest’ultimo di alcuni permessi sindacali; il tentativo d’imporgli il reintegro dell’ex vicecomandante della Polizia Locale di Milano Silvio Sotti; la pretesa di riposizionare alcuni iscritti Cisl in ambiti dai quali erano stati trasferiti per avere avuto presunti rapporti con persone legate alla criminalità organizzata di stampo mafioso).

Ebbene, proprio in concomitanza di questi eventi l’ex assessore alla sicurezza del Comune di Milano, Carmela Rozza, poneva in essere la condotta costrittiva che l’esponente denuncia a codesta Autorità Giudiziaria attraverso il presente atto. Infatti il 2 agosto 2017 l’ex assessore Rozza convocava l’esponente nel suo ufficio per comunicargli che la situazione mediatica era insostenibile,

e contestualmente, prospettava la seguente: “se non ti dimetti torni a fare il Funzionario di Polizia Locale”.

A tal uopo, giova precisare che nella medesima data, 2 agosto 2017, era stato investito della questione il Comitato per la Legalità e Trasparenza il quale forniva il seguente parere scritto:

“Nel caso specifico... il solo ipotizzare di poter accettare che una società di security faccia pedinare un proprio collega (con il quale sembra esservi in corso uno scambio di querele) depone in senso avverso alla correttezza che un comandante deve avere”. È evidente come, purtroppo, il comitato si accodava alla verità offerta da una certa stampa, sebbene poi la stessa si sia rivelata del tutto inconsistente e priva di qualsiasi riscontro.

Tra il 2 e il 3 agosto 2017, l'ex assessore Carmela Rozza dichiarava altresì pubblicamente il falso, riferendo di avere trattato e concluso un accordo con l'esponente di avere così trovato, di concerto con il medesimo, un nuovo incarico sostitutivo. È opportuno precisare che, nello *specimen*, tale dichiarazione veniva posta in essere ancor prima che il Comitato emanasse il proprio parere scritto.

Circa la serietà del male minacciato, non v'è chi non veda come l'esponente avrebbe subito un danno considerevole in seguito al demansionamento prospettato, sia in termini patrimoniali quanto in termini professionali e personali.

In data 11 agosto 2017, destituito l'esponente dall'incarico di Comandante della Polizia locale di Milano, l'amministrazione Comunale, nella persona del Direttore Generale, copriva il ruolo vacante attraverso l'assunzione del Sig. Marco Ciacci con chiamata diretta e senza effettuare alcuna selezione pubblica. A tal uopo, giova segnalare che, in data 21 settembre 2017, lo scrivente attraverso l'ausilio del Presidente del Comitato Verità e Giustizia per Antonio Barbato, Piergiuseppe Bettenzoli, provvedeva a trasmettere un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nel quale si segnalavano le molteplici irregolarità poste in essere dall'amministrazione comunale nell'assunzione del Sig. Marco Ciacci. In merito, basta qui richiamare alcuni degli aspetti più significativi della questione: il Sig. Ciacci, secondo l'art. 41 del regolamento degli uffici e servizi del comune di Milano, non possedeva il requisito minimo per ricoprire il ruolo di dirigente apicale (cinque anni di dirigenza effettiva), infatti all'atto dell'assunzione, aveva soltanto pochi mesi di dirigenza; inoltre, il Sig. Marco Ciacci non partecipò al bando di selezione pubblica del 2016 (circostanza verificabile attraverso la consultazione dall'elenco dei partecipanti alla selezione), nel quale si era determinata l'assunzione dell'esponente, perché era privo dei requisiti minimi per occupare tale ruolo; l'amministrazione Comunale, invero, aveva a disposizione un elenco di ben dieci candidati risultati idonei alla selezione

pubblica del 2016, i quali, a differenza del Sig. Ciacci, possedevano tutti i requisiti previsti dal bando di selezione; nella delibera di assunzione a comandante della Polizia Locale di Milano del Sig. Ciacci, si motiva, *ratio temporis*, per mere ragioni di urgenza, invero, il ruolo vacante era già ricoperto in via provvisoria, dall'attuale vice comandante della Polizia Locale di Milano Paolo Ghirardi il quale, al contrario di Marco Ciacci, possedeva anche tutti i requisiti previsti per ricoprire tale incarico, ed era, dunque, potenzialmente idoneo ad assumere l'incarico di Comandante della Polizia Locale di Milano.

Ma v'è di più! Già nel settembre del 2016, il nome del Sig. Marco Ciacci era già stato oggetto di attenzione da parte dell'ex assessore Carmela Rozza, la quale confidava all'esponente che il predetto ambiva a ricoprire il ruolo di Comandante della Polizia Locale di Milano e, quel che più conta, che sarebbe stata opportuna un'assunzione dello stesso nella Polizia Locale, sebbene in ruolo anche non apicale, perché sarebbe stata “buona cosa”.

Infine, giova rappresentare un ulteriore, e tuttavia non secondario, motivo di frizione tra lo scrivente e l'ex assessore Carmela Rozza. Da attività di controllo era infatti emerso- e la circostanza è stata oggetto di un esposto depositato in codesta Procura della Repubblica il 15 maggio 2018 (cfr. all. 1) dal Sig. Gabriele Teruzzi- che in occasione delle attività di sgombero degli immobili di edilizia popolare illegittimamente occupati, fosse intervenuta una sorta di “cernita”, da parte della stessa Sig.ra Rozza, degli occupanti da sgomberare. Ovvero, l'esistenza di pressioni finalizzate a far sì che le attività di sgombero non seguissero la normale programmazione e che, pertanto, alcuni occupanti abusivi non fossero attinti, o lo fossero con grande ritardo, dai doverosi provvedimenti. Evidente quale potesse essere l'interesse politico in chiave elettorale di tali trattamenti di privilegio *ad hominem*.

In diritto.

Pur non competendo al denunciante o al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, potendo il medesimo limitarsi ad esporre succintamente lo stesso nella sua materialità, atteso che il diritto di denuncia-querela concerne unicamente il fatto delittuoso penale enunciato nella sua essenzialità, spettando all'A.G. e non al privato attribuire ad esso la qualificazione giuridica in ordine alla sussistenza di un determinato tipo di reato (cfr., in termini, Cass. 11.5.2000, Migliore, in CED

217365), allo scrivente pare opportuno indicare i profili di rilevanza penale più significativi sussumibili nella fattispecie concreta sopra descritta.

Sulla base delle considerazioni espresse, si può chiaramente affermare che gli elementi del fatto integrano gli estremi del reato di cui all'art. 629 c.p., norma che punisce colui che, “*mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno*”.

Si tratta di una fattispecie c.d. plurioffensiva, oggetto di tutela sono i beni giuridici della libertà di autodeterminazione e dell'integrità del patrimonio. È il tipico delitto realizzabile con la cooperazione della vittima, il cui contributo viene carpito con la *vis*, psichica o fisica.

In merito alla condotta, essa consiste nella costrizione realizzata mediante violenza o minaccia. Indispensabile è, pertanto, che tra *vis* e costrizione vi sia un nesso strumentale ed eziologico per cui la prima deve essere lo strumento della seconda e quest'ultima l'effetto della prima. In altri termini, la violenza o la minaccia, che costituisce il mezzo attraverso cui viene posta in essere la condotta deve essere idonea a coartare l'altrui volontà. Orbene, si tratta di un requisito individuabile *ictu oculi* nel caso che ci occupa. L'esponente si è trovato costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Comandante di Polizia Locale del Comune di Milano, in quanto, la minaccia prospettata consisteva in un male ingiusto ossia la “degradazione” a funzionario della Polizia Locale, con conseguenti ripercussioni sulla vita professionale, personale, e patrimoniale.

A tal uopo giova osservare che per consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. II, 18-11-2015, n. 2702).

Ai fini della configurabilità della fattispecie non è richiesto che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, si annulli del tutto; è sufficiente che, residuando la possibilità di scelta fra l'accettare le richieste dell'agente ovvero subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato.

Ricorrono gli estremi del reato di estorsione, nei casi in cui la condotta si caratterizzi, non per essere l'esercizio di una generica pressione sulla vittima ovvero per la formulazione di proposte ingiustificate, bensì per “*il ricorso a modalità tali da forzare la controparte a scelte in qualche modo obbligate facendo sì che non le venga lasciata alcuna ragionevole alternativa tra il soggiacere alle altrui pretese o il subire, altrimenti, un pregiudizio diretto e immediato*” (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. II, 07-10-2010, n. 39336). Inoltre, il *discrimen* ai fini della configurabilità del delitto di estorsione è invero costituito dall'idoneità oggettiva della condotta a determinare l'effetto costrittivo, sul punto basta qui richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: “*per configurarsi il reato di estorsione è sufficiente che la minaccia, che è elemento constitutivo, sia tale da incutere una coercizione dell'altrui volontà ed a nulla rileva che il soggetto passivo in effetti non si sia intimidito né rileva la misura della intensità del proposito dell'agente riguardo alla realizzazione del male minacciato*” (cfr. Cass. pen. Sez. II, 07-12-1985, n. 3824).

Pur ritenendosi che la “richiesta” di obbligate dimissioni dell'esponente sia del tutto illegittima e ingiustificata, quantunque fosse ritenuta legittima, rientrerebbe comunque nell'alveo applicativo del reato di estorsione. È stato infatti sancito dal costante orientamento giurisprudenziale che in materia di estorsione, la minaccia, ancorché non penalmente apprezzabile quando è legittima e tende a realizzare un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico, diviene *contra ius* quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato, si faccia uso di mezzi giuridici per scopi diversi da quelli per i quali sono stati apprestati dalla legge. Conseguentemente, la minaccia di un male legalmente giustificato assume il carattere di ingiustizia quando sia posta in essere con il proposito di coartare la volontà di altri per soddisfare scopi personali non conformi a giustizia (cfr. *ex multis* Cass. pen. Sez. VI, 03-11-2015, n. 45468).

Oggetto giuridico, patrimoniale, è il rapporto giuridico, reale o di obbligazione, inherente a cose, ma anche la semplice aspettativa di diritto, costituenti oggetto del singolo atto dispositivo estorto, ciò coincide altresì con il danno che deve verificarsi, nel senso di evento del reato. Nel caso *sub specie* tale elemento è rinvenibile nel rapporto giuridico intercorrente tra l'esponente e la Pubblica Amministrazione, il quale è stato oggetto di un atto dispositivo non voluto e “forzato”. Inoltre, il danno subito in termini patrimoniali va anche individuato nella legittima aspettativa di poter proseguire il rapporto stesso, in tali termini “*integra il delitto la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa ed in tal caso il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico*” (cfr. Cass. Pen. , Sez. V, 16.2.2017, n. 18508).

In merito al conseguimento del profitto ingiusto, occorre precisare in primo luogo che per “profitto si intende ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio di soddisfare un bisogno umano, materiale o spirituale”². Pertanto, non va necessariamente identificato con un incremento immediato del proprio patrimonio, ma più generalmente, con il conseguimento di un’utilità materiale. Il carattere dell’ingiustizia sussiste in tutti quei casi in cui il profitto effettivamente conseguito non sia il frutto di una legittima pretesa, ossia riconosciuta come giuridicamente lecita. Nella presente circostanza, plurime sono le utilità conseguite alle dimissioni forzate dello scrivente. L’allora assessore Rozza in un colpo solo apriva la strada, in primo luogo, alla nomina, che lei più volte aveva manifestato gradire, del Ciacci, ed, in secondo luogo, la stessa eliminava la presenza di un comandante per lei scomodo, a cominciare dalla gestione delle occupazioni abusive degli immobili di edilizia popolare che il Barbato aveva sempre improntato a criteri di estremo rigore. A tal uopo, giova richiamare quanto statuito da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia: “*in tema di delitto di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso*” (cfr. Cass. pen. Sez. II, 17-11-2005, n. 29563). Ad ogni modo, l’elemento costitutivo del profitto è pure ravvisabile nel caso *sub specie*, nel vantaggio economico procurato al Sig. Marco Ciacci, il quale è stato, per volontà dell’ex assessore Carmela Rozza, altresì destinatario di un profitto, avendo conseguito l’assunzione a Comandante della Polizia Locale di Milano. Testualmente, il disposto normativo dell’art. 629 c.p. prevede infatti “*procura a sé o ad altri un ingiusto profitto*”, orbene, è evidente che la condotta dell’agente è stata orientata anche verso il perseguitamento di un’utilità altrui.

Riguardo all’elemento soggettivo del reato, trattasi di reato a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di costringere, mediante violenza o minaccia, taluno a compiere un atto di disposizione patrimoniale con danno di questi e ingiusto profitto per sé o per altri. Il costante e unanime orientamento giurisprudenziale in materia ha affermato che l’elemento psicologico del reato di estorsione, è caratterizzato dalla consapevolezza di usare la violenza, fisica o morale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo alla ingiustizia del profitto, che costituisce uno degli elementi materiali del reato (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 17.3.2004, n. 18380). Pertanto, va respinta energicamente la tesi del dolo specifico. Gli atti posti in essere dall’ex assessore del Comune di Milano, Carmela Rozza, sono certamente supportati da un evidente matrice dolosa.

² F. MANTOVANI, *Diritto Penale, Parte Speciale, Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2014, pag. 42.

È evidente, pertanto, la responsabilità dell'ex assessore del Comune di Milano, Carmela Rozza, soggetto identificato quali autrice della condotta estorsiva posta in essere.

PTM

Il sottoscritto Antonio Barbato nato ad Avellino il 17/02/1962, residente in Melegnano (MI), Piazza IV novembre n. 3, inoltra formale atto di denuncia nei confronti della Sig.ra Carmela Rozza, nonché nei confronti di tutti coloro che saranno ritenuti responsabili dei fatti di cui in premessa, in ordine a tutti i reati che verranno riscontrati nei fatti sopraesposti.

Chiede, altresì, di essere informato circa la eventuale richiesta di archiviazione della presente notizia di reato, ex art. 408 c.p.p.

Si oppone alla eventuale emissione di decreto penale di condanna, ex art. 459, comma 1, c.p.p.

Si allegano i documenti richiamati in premessa.

Con osservanza.

Antonio Barbato

Dichiarazione di nomina del difensore, ex art.101 C.p.p.

Il sottoscritto Antonio Barbato nato ad Avellino il 17/02/1962, residente in Melegnano (MI), Piazza IV novembre n. 3,

N O M I N A

proprio difensore l'Avv. Massimiliano Annetta, del Foro di Firenze, presso e nel cui studio in Firenze, viale Alessandro Volta n. 86, dichiara di eleggere domicilio *ex lege, ex art. 33 disp. att. c.p.p.*

Conferisce al detto legale ogni più ampia facoltà e mandato ivi compresa quella al deposito della suestesa denuncia, con la facoltà di nominare all'uopo delegati.

Antonio Barbato

Visto, la suestesa firma è autentica.

Avv. Massimiliano Annetta